

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1966

(67^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifica dell'articolo 16, ultimo comma, della legge 27 maggio 1961, n. 465, concernente le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1547) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 914, 916, 917
FERRARI Giacomo	915
GENCO	915, 917
GIANCANE	915
JERVOLINO, <i>relatore</i>	914, 915, 916, 917
MASSOBRIO	915
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	916, 917
SPATARO	917

« Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294, e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia » (1554) (D'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	917, 921, 930, 931, 932, 935
ADAMOLI	928
CROLLALANZA	925, 927, 931

DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	Pag. 929, 930, 931, 935
FERRONI	925, 931
GATTO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	928
GENCO	934
GIANQUINTO	921, 931, 933, 935
INDELLI	928
JERVOLINO	934
LOMBARDI	928
PASQUATO	924
ZANNIER, <i>relatore</i>	918, 928, 934, 935

« Autorizzazione della spesa di lire 880 milioni per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali » (1632) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	936, 938
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	938
GIANQUINTO	938
PASQUATO	938
ZANNIER, <i>relatore</i>	937

« Modifica alla legge 3 novembre 1952, numero 1902, e successive modificazioni, sulle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori e nuove norme sull'applicazione delle misure di

salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei programmi di fabbricazione » (1681) (D'iniziativa dei deputati Codignola e Ripamonti; Todros ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 938, 940
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	940
GIANCANE	940
FERRARI Giacomo	940
JERVOLINO	940
ZANNIER, <i>relatore</i>	939

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bernardi, Corbellini, Crollanza, Deriu, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Jervolino, Lombardi, Massobrio, Spasari, Spataro, Spezzano, Vergani e Zannier.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Adamoli e Chiariello sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Gianquinto e Pasquato.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Adamoli e Ferroni.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Eugenio Gatto, per i lavori pubblici de' Cocci e per le poste e le telecomunicazioni Mazza.

GIANCANE, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 16, ultimo comma, della legge 27 maggio 1961, numero 465, concernente le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1547)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 16, ultimo comma,

della legge 27 maggio 1961, n. 465, concernente le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

JERVOLINO, relatore. Onorevole Presidente, il 27 maggio 1961 fu pubblicata una legge che porta il n. 465 e che disciplina le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Due norme, sulle quali intendo richiamare l'attenzione dei colleghi, sono rilevanti ai fini della decisione che dobbiamo prendere.

La prima norma è contenuta nell'articolo 15 della legge sopra citata, il quale stabilisce la costituzione di un Fondo per l'erogazione, a fine di ogni esercizio finanziario, di un assegno di operosità al personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e a quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il successivo articolo 16 precisa le modalità con cui vanno distribuite le somme costituite per l'erogazione in parola. L'articolo è così formulato: « Alla fine dello esercizio finanziario, la parte del Fondo di cui al punto primo dell'articolo precedente è ripartita con provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, fra il personale di tutte le carriere e qualifiche, di ruolo e non di ruolo, che riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico del bilancio dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè fra il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici locali e delle agenzie. La parte del fondo di cui al punto secondo dell'articolo precedente è ripartita con provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, fra il personale di tutte le carriere e qualifiche, di ruolo e non di ruolo, che riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

L'ultimo comma del predetto articolo 16 è del seguente tenore: « I massimi netti

da attribuire per ogni qualifica non possono superare le somme indicate nella tabella allegata alla presente legge», e precisamente nella tabella F, perchè vi sono diverse tabelle.

Con il provvedimento che oggi viene all'esame di questa Commissione si propone di conferire al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la facoltà di diminuire o di aumentare, fino al massimo del 30 per cento, la somministrazione di questi fondi.

Devo dire che in un primo momento ho avuto delle perplessità di fronte a questo disegno di legge, in quanto ritenevo che fosse necessario rispettare la norma contenuta nell'articolo 81; ma, leggendo con molta attenzione l'articolo 1, tali perplessità sono state da me superate, in quanto il ricordato aumento dei premi, sino ad un massimo del 30 per cento sui fondi da distribuire, potrà essere fatto « in relazione alla disponibilità del Fondo costituito a norma del precedente articolo », di modo che le preoccupazioni relative alla norma tassativa contenuta nell'articolo 1 non hanno ragione d'essere.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole per le considerazioni da me succintamente esposte, ragion per cui propongo l'approvazione del disegno di legge in parola così come è stato formulato dal Ministro proponente.

G I A N C A N E . Come bene ha fatto osservare l'onorevole relatore, credo che il provvedimento in esame si illustri da se.

Si tratta di un disegno di legge a suo tempo concordato anche con le organizzazioni sindacali del personale postelegrafonico e quindi non possiamo che approvarlo così come ci è pervenuto. Con esso si dà facoltà al Ministro delle poste e telecomunicazioni, in rapporto all'incremento della produttività dell'Azienda, di aumentare o di diminuire, nella misura del 30 per cento, il premio di esercizio o premio dell'Amministrazione, così come veniva chiamato una volta, che è concesso al personale delle poste e telecomunicazioni.

J E R V O L I N O , *relatore*. Desidero precisare, affinché non sorgano dubbi al ri-

guardo, che si tratta di un premio di operosità e non di esercizio: la tabella F riguarda esclusivamente il premio di operosità.

F E R R A R I G I A C O M O . Desidero dichiarare, signor Presidente, che siamo favorevoli a questo disegno di legge e che voteremo a favore dello stesso.

M A S S O B R I O . Dirò poche parole perchè tutto è già condensato nella relazione succinta ma nello stesso tempo particolareggiata del relatore.

Voteremo a favore di questo provvedimento in quanto riteniamo giusto che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in determinate circostanze e di fronte a certe esigenze, possa ridimensionare i premi di operosità in questione.

G E N C O . Poichè, a norma della legge n. 465 del 1961, questo Fondo è costituito da una parte dei proventi del servizio di televisione, da una quota del 3 per cento del totale delle entrate dell'Amministrazione delle poste e da una quota che deve versare la Cassa depositi e prestiti in relazione al servizio delegato che per essa svolge il Ministero delle poste, evidentemente, se tale Dicastero ha presentato questo disegno di legge, significa che vi è stato un incremento in questo Fondo di erogazione. È inutile, pertanto, sottolineare che il Ministro delle poste ha anche il potere di « diminuire » la misura del premio, essendo il movimento postale e telefonico sempre crescente.

Ora, poichè nell'articolo 1 del provvedimento si dice che i massimi netti possono essere aumentati fino al limite del 30 per cento in relazione alle disponibilità del Fondo, dichiaro di essere favorevole alla sua approvazione, sottolineando che il disegno di legge ha effetto dal decorso esercizio finanziario 1965 perchè, trovandoci adesso nell'anno 1966, il Ministero è in grado di accertare quali sono state le entrate, sia per il primo, sia per il secondo e sia per il terzo cespite di quei fondi messi a disposizione del personale.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 67^a SEDUTA (22 giugno 1966)

J E R V O L I N O , *relatore*. Desidero fornire un ulteriore chiarimento, anche per ribadire ciò che mi ero permesso di sottolineare poc'anzi, quando ha preso la parola il senatore Giancane.

Quando si dice che il Ministro ha la facoltà di diminuire questo premio, non significa che egli deve tenere presenti le entrate. Il premio di operosità, che è diverso dal premio di esercizio, viene dato in relazione all'attività svolta dai funzionari ed il Ministro ha il dovere di premiare in forma diversa i funzionari, in rapporto alla attività che hanno svolto.

Poichè l'osservazione fatta dal senatore Genco lasciava supporre che l'inciso « in diminuzione » era superfluo, desidero sottolineare, invece, che mi pare quanto mai opportuno dare al Ministro la facoltà di premiare, in correlazione all'attività svolta, i propri funzionari, diminuendo o aumentando tale premio, perchè non sarebbe giusto premiare in egual misura gli inetti e coloro che invece si sacrificano per l'Amministrazione. Per questo motivo, si tratta del premio di operosità e non di esercizio.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Onorevole Presidente, data la competenza altamente specifica e qualificata dell'onorevole relatore, non avrei nulla da aggiungere.

Mi corre l'obbligo, peraltro, di far presente alla Commissione che è stata suggerita dal Tesoro l'aggiunta — e credevo che il relatore ne fosse a conoscenza — di un articolo 3, che, in definitiva, dovrebbe servire soltanto di interpretazione del comma c) dell'articolo 15, ricordato dal relatore.

Tale articolo aggiuntivo è del seguente tenore: « All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con le maggiori entrate del capitolo 101 (proventi del servizio della posta-lettere) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del capitolo 101 (proventi del traffico telefonico interurbano e delle soprattasse sulle conversazioni direttamente riscosse) per l'ASST. Il Ministro del tesoro provvederà

con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione, quindi, dovrà decidere se accogliere il suggerimento del Tesoro oppure se ritiene sufficiente il provvedimento nella sua attuale formulazione.

P R E S I D E N T E . Ma allora vuol dire che si ammette la necessità di una copertura diversa.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Si fa soltanto riferimento alle maggiori entrate dei ricordati capitoli di bilancio; è chiarita, cioè, l'ipotesi sulla quale è fondato il provvedimento, vale a dire l'incremento del traffico.

J E R V O L I N O , *relatore*. Non ho avuto nozione di questo articolo aggiuntivo, quindi non ho approfondito la portata dello stesso, ma, *prima facie*, lo ritengo assolutamente inutile.

Leggendo con attenzione il primo punto dell'articolo 15, vediamo che il Fondo è formato:

« 1. — Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: a) dai quattro quinti del versamento della quota due per cento eseguito dalla Radio-televisione italiana sui proventi annui netti della pubblicità radiofonica;

b) dalla somma rimborsata nel penultimo esercizio dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni quale quota parte della spesa per l'erogazione dell'assegno di operosità di cui al presente articolo;

c) da una somma non superiore al 3 per cento delle entrate postali e telegrafiche risultanti dal rendiconto consuntivo del penultimo esercizio finanziario ».

Ora, è così ampia la portata di questa norma, che mi pare che con quell'articolo aggiuntivo la si verrebbe piuttosto a restringere che ad ampliare.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Infatti, ta-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 67^a SEDUTA (22 giugno 1966)

le articolo ci è stato suggerito dal Tesoro come una restrizione.

J E R V O L I N O , *relatore*. Torno a ripetere che, a mio avviso, questo articolo aggiuntivo è superfluo ed invito la Commissione ad approvare il provvedimento nella sua attuale formulazione.

S P A T A R O . Anch'io sono favorevole alla tesi del senatore Jervolino di lasciare il testo così come ci è stato presentato, senza apportare questa modifica che ci viene suggerita dal rappresentante del Governo e che io ritengo superflua.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Vorrei fosse chiaro che, informando la Commissione della proposta del Tesoro, io ho adempiuto ad un dovere.

P R E S I D E N T E . Ci troviamo di fronte alla dichiarazione di due eminenti colleghi, che hanno avuto parte attiva come Ministri proprio nel settore delle Poste; quindi ritengo che possiamo adeguarci al loro parere, mantenendo il testo così come ci è pervenuto.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sono grato alla Commissione perchè con quell'articolo aggiuntivo si chiariva che l'aumento era subordinato alla maggiore entrata, mentre il testo così come è formulato ci dà l'autorizzazione a farlo anche senza una maggiore entrata.

J E R V O L I N O , *relatore*. Il testo così come è formulato consente una maggiore ampiezza, come ho detto in precedenza, perchè la più volte ricordata norma contenuta nell'articolo 15 della legge n. 465 dice: « non superiore al 3 per cento »; quindi si può andare dallo 0,25 per cento al 3 per cento, con una elasticità che dà al Ministro la facoltà, a seconda delle necessità, di aggiungere una somma anzichè un'altra.

G E N C O . La legge n. 465 ha una portata più ampia perchè, quando parla di una somma non superiore al 3 per cento di tutte

le entrate postali e telegrafiche, dà la possibilità di attingere questi fondi da tutti i capitoli delle entrate dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Pertanto, limitarla soltanto al servizio di posta-lettere, costituirebbe una restrizione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

All'articolo 16 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia è in facoltà del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di diminuire o maggiorare, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, detti massimi netti fino al 30 per cento in relazione alle disponibilità del Fondo costituito a norma del precedente articolo ».

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario 1965.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: « Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294, e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia » (1554) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi, Alesi, Cavallari, Degan, Fabbri Francesco, Golinelli,

Lombardi Ruggero, Luzzatto, Marchesi, Matteotti, Perinelli, Reggiani, Sartor e Vianello: « Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294, e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A N N I E R , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1554 al nostro esame, già approvato dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati, riguarda modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294, che prevede provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia, attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico e aggiunge nuove norme integrative per il raggiungimento degli scopi previsti dalla precitata legge.

Anche il presente disegno di legge, in analogia alla legge 31 marzo 1956, n. 294, prevede opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia e per il risanamento igienico del suo abitato, da eseguirsi:

- a) a totale carico dello Stato;
- b) a carico del Comune con il concorso dello Stato;
- c) a carico dei privati con il concorso dello Stato.

La proposta di legge che prevede interventi parziali per la salvaguardia della città di Venezia, in attesa di una legge organica che, con finanziamenti adeguati ed approfonditi studi, sia in grado di porre rimedio alla grave situazione in cui versa la città, è diretta a risolvere i numerosi problemi, quali l'abbassamento del suolo, il degrado della stabilità dei fabbricati, l'inquinamento delle acque, il decadimento economico riscontrabile in particolare in alcuni settori, le attrezzature portuali e lo spopolamento della città stessa.

Il continuo abbassamento, infatti, del suolo e l'innalzamento del mare che, da ri-

lievi recentemente eseguiti, risulta di complessivi cm. 33, ragguagliati a 100 anni (22 cm. di abbassamento al secolo del suolo e 11 cm. d'innalzamento del livello medio del mare), ha permesso di accertare che la superficie del centro storico invasa da una marea di 1 metro negli ultimi 50 anni si è triplicata, passando da 28 ettari, nel 1908, a circa 87 ettari, nel 1962.

Tale situazione determina:

- 1) un maggior numero di piani terreni invasi dall'acqua durante l'alta marea;
- 2) l'aggravamento delle già precarie condizioni statiche di numerosi fabbricati, tra i quali vari edifici monumentali;
- 3) un conseguente aggravamento delle condizioni igieniche non solo per i piani terreni ma per tutta la città, perchè le prime acque che invadono il suolo sono quelle maggiormente inquinate dagli scarichi di acque luride in quanto la città è priva di fognature.

A questi fattori negativi va aggiunto il decadimento della funzione economica. Il continuo dissanguamento delle fonti di lavoro e la progressiva scomparsa di un artigianato già famoso ed ora immiserito dalla mancanza di leve giovani, la soppressione di molte attività a carattere economico, hanno determinato preoccupanti condizioni per la vita della città. L'unica attività, che dimostra vitalità ed uno sviluppo progressivo, è il porto, che manca però di adeguate attrezzature che ne garantiscano la funzionalità.

Queste situazioni hanno determinato lo esodo di migliaia di abitanti verso case più ospitali e dove condizioni economiche di vita sono in grado di assicurare più sicure prospettive.

Per dimostrare tale fatto basta fare riferimento alla popolazione censita nel 1951. In tale anno Venezia insulare contava una popolazione di 176 mila abitanti, mentre nel censimento del 1961 la popolazione era ridotta a 134 mila abitanti, con una diminuzione pari al 22 per cento. Purtroppo tale spopolamento continua.

Per lo studio degli aspetti edilizi-urbani-
stici, degli aspetti sanitari e biologici, de-

gli aspetti fisici in generale ed idraulici in particolare ed infine degli aspetti legislativi ed amministrativi, con decreto interministeriale n. 16917 in data 4 settembre 1952 venne istituita presso il Ministero dei lavori pubblici una Commissione. Tale Commissione non è stata in grado di funzionare con la tempestività e l'urgenza che i problemi di Venezia richiedevano, anche a causa della mancanza di finanziamento per la attuazione degli studi occorrenti al fine di individuare i provvedimenti da prendere per la salvaguardia di Venezia.

Il programma dei lavori dei vari gruppi di studio va dalle ricerche geosismiche alle rilevazioni marine, allo studio matematico delle propagazioni delle maree, alle variazioni evolutive subite nel tempo dalla laguna, alle oscillazioni del livello marino in relazione alle variazioni delle masse glaciali, all'aspetto biologico del fenomeno erosivo litoraneo, agli aspetti igienici connessi con il fenomeno dell'acqua alta e sua influenza sul deflusso dei rifiuti delle fognature; detto programma si estende anche a molti altri aspetti riguardanti ricerche geofisiche e di altra natura, con particolare riferimento al problema della restaurazione edilizia delle zone in condizioni statiche e igieniche precarie e ciò al fine di mantenere l'integrità delle forme edilizie originarie ed il carattere urbanistico della città.

La somma occorrente per tali studi è stata calcolata in circa 880 milioni mentre il tempo occorrente è stato valutato in circa 3 o 4 anni. La proposta di legge presentata alla Camera prevedeva, all'articolo 1, lo stanziamento di tale somma. L'articolo è stato soppresso per cui il Governo, con provvedimento a parte, ha provveduto al finanziamento occorrente per tali studi e ricerche, intesi a fornire una soluzione organica dei problemi del comune di Venezia.

Ci sono di conforto in tal senso le dichiarazioni fatte nell'altro ramo del Parlamento dal Sottosegretario ai lavori pubblici, onorevole Romita, in base alle quali si deduce che il Governo ha in fase di avanzata elaborazione due disegni di legge, uno dei quali relativo agli studi ed alle ricerche di cui sopra e l'altro relativo alle comuni-

cazioni tra Venezia e la terraferma. Per tale ultimo argomento è anche all'esame della nostra Commissione il disegno di legge numero 1461, d'iniziativa dei senatori Tolloy, Ferroni e Zannier, per lo studio dei particolari problemi del sottosuolo, in connessione con il problema delle comunicazioni tra il centro storico di Venezia e la terraferma.

Premesso quanto sopra, veniamo ad una sommaria illustrazione degli articoli che compongono il disegno di legge.

L'articolo 1 mette a disposizione del Magistrato alle acque, per opere urgenti ed indifferibili riguardanti la conservazione del porto e della laguna di Venezia, nonché dei litorali e manufatti che li difendono, l'importo complessivo di lire 12 miliardi in quattro esercizi finanziari, dal 1966 al 1969. Tale cifra, in relazione alle indicazioni del Comitato ministeriale di studio, è stata indicata come necessaria ed indispensabile per salvaguardare l'esistenza fisica delle isole della laguna e del centro storico gravemente insidiati dall'azione erosiva causata dal flusso e riflusso delle maree, nonché dalla quasi completa sommersione durante le acque alte eccezionali.

Si tratta inoltre di predisporre sacche per lo scarico dei rifiuti, di erigere dighe e difese litoranee, di effettuare marginalmente su barene, su specchi acquei in medio e grande fondale. Tali interventi si rendono necessari per la conservazione del paesaggio lagunare e per evitare turbamenti all'equilibrio della laguna.

L'articolo 2 aumenta i contributi a disposizione dello Stato per l'escavazione e sistemazione dei canali i cui fondali sono insufficienti alla libera espansione delle maree, nonché per le opere di consolidamento delle costruzioni, dei ponti e delle fondamenta e per la sistemazione degli sbocchi delle fognature. Con tale articolo viene pure aumentato l'importo da destinare ai privati per le spese di consolidamento, risanamento e restauro degli edifici, nonché il contributo al Comune per i lavori e gli espropri da eseguire a scopo di risanamento nell'ambito del piano particolareggiato del centro

storico. Lo stanziamento previsto per tali opere ammonta ad 1,5 miliardi.

L'articolo 3, al fine di invogliare i privati al consolidamento delle proprie abitazioni, propone interventi in misure percentuali superiori a quelli previsti dalla legge n. 294. Trattasi di opere di consolidamento che difficilmente in sede preventiva si riescono a configurare nell'importo di spesa, importo che in sede di liquidazione viene addirittura duplicato e triplicato. In linea presuntiva si può considerare che circa il 50 per cento delle case di abitazione del centro storico necessitano di opere d'urgenza. Le percentuali previste dall'articolo 3 della legge n. 294 sono aumentate del 20 per cento.

L'articolo 4, con lo stanziamento di 2 miliardi, prevede la possibilità di intervento per gli edifici demaniali (circa 200) che richiedono opere di manutenzione, di conservazione e di sistemazione straordinaria. Nell'importo di 2 miliardi, da stanziarsi in quattro esercizi, si prevede anche la possibilità di espropriare fabbricati di proprietà privata per destinarli a sedi di pubblici uffici, in modo da evitare, per quanto possibile, l'esodo di questi ultimi in terraferma; ciò permetterebbe l'utilizzazione di numerosi palazzi sul Canal Grande, attualmente abbandonati. Per le espropriazioni anzidette il Magistrato alle acque potrà valersi della legge per espropriazioni per causa di pubblica utilità (legge 25 giugno 1865, n. 2359) seguendo la procedura normale o la procedura abbreviata.

Gli articoli 39, 40 e 41 di tale legge, unitamente all'articolo 24, prevedono le modalità per la determinazione dell'indennità di espropriazione; indennità che consiste nella valutazione del giusto prezzo dello immobile in una libera contrattazione di compra-vendita.

L'articolo 5 dà la priorità, nella concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1956, n. 294, alle opere da eseguire in applicazione del piano particolareggiato o di risanamento della città.

L'articolo 6, sostitutivo dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, prescrive norme di carattere urbanistico. In partico-

lare, si afferma che il piano regolatore generale del comune di Venezia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, viene attuato mediante piani particolareggiati concernenti singole zone e che tali piani particolareggiati saranno redatti, pubblicati ed approvati, in deroga alle disposizioni della legge urbanistica del 1942, con le norme contenute negli articoli dal n. 3 al n. 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, legge riguardante i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra. In attesa però dell'approvazione dei piani particolareggiati, potranno venire autorizzate quelle opere che rientrino nelle previsioni del piano regolatore generale e che non pregiudichino, in nessun modo, l'assetto urbanistico della città. Tali realizzazioni saranno attuate con il preventivo nulla-osta del Magistrato alle acque, sentito il parere della Sezione urbanistica. È evidente che tale norma tende ad evitare la paralisi delle iniziative e ad assicurare, nel contempo, il rapido utilizzo dei fondi stanziati anche dal presente disegno di legge.

Altra norma transitoria riguarda la validità delle licenze edilizie rilasciate con l'osservanza delle disposizioni del piano regolatore generale del 1962 ed anche per quelle precedenti. Per queste ultime vanno applicate, a tutti gli effetti, le sole norme urbanistiche antecedenti al piano regolatore generale.

Per i lavori e le espropriazioni da eseguire a scopo di risanamento nell'ambito del piano generale e di quelli particolareggiati, può essere concesso al comune un contributo statale nella misura del 50 per cento nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 2 della presente legge.

Con l'articolo 7, il comune di Venezia viene autorizzato ad assumere prestiti ventennali anche in forma obbligazionaria per un ricavo netto di lire 30 miliardi per il finanziamento del programma previsto dalla presente legge. Tale prestito è ripartito negli esercizi dal 1966 al 1970. Detti prestiti, che dovranno essere autorizzati con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello per l'interno, sentito il Comitato

interministeriale per il credito, possono essere assunti anche all'estero.

Con l'articolo 8, si precisa che tali prestiti sono garantiti dallo Stato ed il Tesoro assume a proprio carico il servizio per capitale ed interessi dei prestiti per i primi 10 anni, secondo un piano di ammortamento.

In merito alle modalità di finanziamento previste dagli articoli 7 e 8, nell'altro ramo del Parlamento sono state sollevate perplessità circa la costituzionalità delle indicazioni relative ai mezzi di copertura della spesa posta a carico dello Stato, in conseguenza dei prestiti che il comune di Venezia viene autorizzato a contrarre. Su questo problema ritengo che la nostra Commissione debba essere confortata dal parere della Commissione finanze e tesoro.

L'articolo 9 precisa che le opere previste nel programma, sia di competenza dello Stato che del comune di Venezia, saranno determinate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

L'articolo 10 precisa che le somme residue fra il ricavo dei prestiti assunti dal comune di Venezia e le spese previste agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge saranno impiegate dal comune per la costruzione di case popolari, scuole, fognature, impianti igienico-sanitari e di illuminazione, per la sistemazione della viabilità e degli altri servizi pubblici, nonchè per opere di interesse turistico, paesistico e sportivo.

L'articolo 11 precisa che gli stanziamenti per far fronte agli oneri del servizio di rimborso dei prestiti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per quanto concerne la quota a carico dello Stato.

Onorevoli senatori, ritengo sia superfluo raccomandare l'approvazione di questo disegno di legge in quanto la salvaguardia e la salvezza di Venezia rappresentano la difesa di un altissimo patrimonio culturale ed artistico di tutti gli uomini. Ma la salvezza di Venezia è anche collegata con la difesa della sua vitalità, del suo sviluppo, della sua importanza come centro di interesse commerciale a carattere internazionale. Ed è

appunto per la difesa di questi due elementi: salvaguardia del passato e prospettive di vitalizzazione per il futuro, che gli stanziamenti del presente disegno di legge — inadeguati rispetto alle enormi necessità e problemi di Venezia — sono destinati ad un primo intervento di urgenza in attesa che un piano organico possa svilupparsi in prosieguo di tempo non appena la Commissione studi avrà completato il suo lavoro per l'attuazione di quelle opere necessarie a salvaguardia di questo altissimo patrimonio artistico che è Venezia.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Zannier per la sua relazione esauriente e precisa e, dicendo questo, credo di interpretare il sentimento di tutta la Commissione.

G I A N Q U I N T O . Mi sia consentito, onorevole Presidente, di ringraziare con particolare calore il senatore Zannier per la sua esposizione ampia ed approfondita che, oltre a riferirsi al provvedimento in esame, pone — in prospettiva — altri problemi riguardanti la città di Venezia.

Giustamente, infatti, il senatore Zannier ha concluso la sua relazione dicendo che, con la approvazione delle norme in discussione, non si risolvono tutte le questioni riguardanti questa città, e noi stessi definiamo questo provvedimento una « legge ponte » che ci consente di provvedere alle necessità più urgenti di Venezia nel periodo di tempo intercorrente tra la scadenza della legge attuale ed il momento in cui saranno maturati i provvedimenti radicali e di fondo da attuarsi al termine dei lavori del Comitato ministeriale che studia la situazione di Venezia.

Il problema della salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia ha origini molto lontane. Il primo provvedimento che ha concretamente cercato di risolvere la questione risale al 1937, allorchè venne emanato il regio decreto-legge 21 agosto, n. 1901, che, finora, ha costituito la base per tutte le successive norme.

Infatti, la strutturazione della legge del 1937 è stata mantenuta ferma in tutti i provvedimenti approvati in questi anni e, in de-

finitiva, anche in quello al nostro esame. La legge in questione prevedeva alcune opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia da attuarsi a totale carico dello Stato, altre opere a carico del Comune con il contributo statale ed, infine, opere a carico dei privati, sempre con il contributo dello Stato.

Fin dal 1937, pertanto, si riconobbe la necessità di interventi diretti dello Stato, sia per il compimento di opere che rientrano nella sua peculiare competenza, sia per incentivare opere di competenza del Comune e dei privati, e venne stabilito un finanziamento annuo di tre milioni per dieci anni, per un totale di trenta milioni.

Purtroppo, il successivo scoppio della guerra svuotò di ogni contenuto la legge del 1937 che, in pratica, rimase inattuata; con la liberazione, il Comune si trovò pertanto nella necessità di chiedere la prima proroga di quelle disposizioni, proroga che fu concessa dal 21 agosto 1947 al 20 agosto 1957. Malgrado la proroga, tuttavia, ci si trovò in una difficile situazione a causa degli scarsi fondi disponibili in bilancio; e mi sia consentito dire che, solo nel quadro della campagna elettorale del 1948, sono riuscito, nella mia qualità di sindaco, a interessare concretamente il Governo al problema di Venezia perchè, pur essendo favorevole alla proroga della legge del 1937, esso non intendeva affrontare la questione dell'adeguamento del finanziamento che quelle disposizioni prevedevano.

Comunque, ripeto, nel 1948 si riuscì ad elevare il finanziamento da 30 milioni a 300 milioni da spendersi in 10 esercizi finanziari di 30 milioni ciascuno, ma anche questo provvedimento non ha potuto, in pratica, conseguire le sue finalità, data la povertà del finanziamento concesso rispetto alle reali necessità di Venezia che, di anno in anno, si erano aggravate.

Il Consiglio comunale di Venezia, concludendo i suoi lavori nell'aprile del 1951, formulò un voto con il quale si faceva ancora una volta presente la necessità di una legge a favore di Venezia, più organica e con finanziamenti più adeguati alle sue esigenze. In questo voto il Consiglio comunale fu

unanime ed il voto stesso venne addirittura sottoposto ad una petizione popolare. Da allora, è iniziato il movimento di modifica delle vecchie disposizioni perchè, fino alla legge scaduta nel 1957, i finanziamenti erano legati esclusivamente ad un certo tipo di opere da eseguirsi, mentre, nella legge che viene a scadere quest'anno, si introdusse un altro finanziamento per opere di competenza del Comune, e la Cassa depositi e prestiti fu autorizzata a fornire al Comune stesso un finanziamento per l'ammontare di sei miliardi di lire.

Siamo però giunti alla scadenza della terza proroga e, quindi, ci troviamo nella necessità di varare un nuovo provvedimento « ponte », come ho detto all'inizio, che ci consenta di fronteggiare i bisogni più inderogabili ed urgenti di Venezia in attesa della legge definitiva.

Le norme in esame, sotto taluni aspetti, sono più favorevoli di quelle precedentemente approvate e, sotto taluni altri, lo sono meno. Il complesso dei finanziamenti previsti dalle vecchie leggi, infatti, era ancorato al bilancio statale e, per quanto riguardava le opere di competenza del Comune, questo era autorizzato a contrarre presso la Cassa depositi e prestiti mutui fino all'ammontare di sei miliardi con ammortamento in 35 anni, all'interesse del 5,30 per cento, con la garanzia dello Stato.

Le disposizioni che stiamo esaminando, invece, mutano la sostanza di tale disposizione nel senso che, sia il finanziamento per le opere di competenza dello Stato, sia quello per le opere di competenza del Comune, sono reperiti mediante prestiti che possono essere anche assunti all'estero. Di tali prestiti ci è ignoto il costo effettivo, nè sappiamo se ci convenza maggiormente collocarli all'estero o all'interno del Paese. È comunque certo che sarebbe stato più conveniente, a nostro avviso, continuare con il vecchio sistema, ma il bilancio statale, al momento, non consente finanziamenti diretti e, pertanto, abbiamo dovuto accettare questa soluzione. Siamo comunque favorevoli ad approvare il disegno di legge in esame nelle sue linee generali, ma desideriamo fare talune

osservazioni a proposito di qualche disposizione.

Per esempio, si dice che lo Stato assumerà a proprio carico la metà della spesa per le opere previste dal provvedimento e, poiché si tratta di opere per un importo di 30 miliardi, ciò vorrebbe dire che lo Stato si accollerà un onere di 15 miliardi.

A bene osservare, però, le opere di competenza dello Stato ammontano a lire 15 miliardi e 500 milioni! Facciamo i conti: 12 miliardi per spese inerenti ad opere portuali e alla difesa della laguna, opere che si estendono fino a Chioggia; è infatti giusto che talune importanti opere per il porto di Chioggia siano finanziate con il presente provvedimento, in quanto ciò risponde ad un impegno che il Governo, a suo tempo, ha assunto con quel Comune. Vi sono poi altri 2 miliardi di spese per espropriazioni di edifici da destinare ad uso pubblico e per il restauro di pubblici edifici; quindi, siamo nel campo di opere di stretta competenza dello Stato. Il provvedimento prevede poi la spesa di un altro miliardo e mezzo per opere di competenza dello Stato e di contributo al comune ed a privati. Pertanto, come ho già detto, arriviamo ad un totale di spesa a carico dello Stato di lire 15 miliardi e 500 milioni.

A disposizione del Comune rimane la differenza, cioè 14 miliardi e 500 milioni. Vorrei cominciare, pertanto, col chiarire questo punto: cosa vuol dire il provvedimento quando all'articolo 8 stabilisce che il Tesoro dello Stato assume a proprio carico il servizio per capitale e interessi dei prestiti per i primi dieci anni di ciascuno di essi?

La mia impressione, ma più che un'impressione è un convincimento, è che il Comune, il quale deve provvedere, quindi, al pagamento delle rimanenti dieci annualità, viene ad assumere un onere di 500 milioni di opere che sono, invece, di competenza dello Stato.

D'altro canto, è pur vero che le prime dieci annualità per l'ammortamento dei prestiti sono più gravose delle ultime dieci annualità. Può anche darsi, quindi, che una parte delle spese dello Stato che verrebbero a ricadere sul Comune siano un po' compensate dai maggiori oneri che lo Stato medesimo

deve sopportare per l'ammortamento delle prime dieci annualità. Il Comune, inoltre, ha il vantaggio di cominciare ad impegnare il proprio bilancio fra dieci anni e non subito e può quindi provvedere con i mezzi ordinari del proprio bilancio alla esecuzione di altre opere.

A questo punto mi si conceda di esprimere l'augurio che il comune di Venezia sappia fare buon uso di questi mezzi finanziari in maniera organica, senza disperdere in mille rivoli il finanziamento che proviene dai prestiti. A mio avviso, pertanto, non dovrebbe essere speso un centesimo, se non dopo aver studiato e deliberato un piano organico.

Queste osservazioni non comportano un voto contrario al provvedimento o un'astensione da parte nostra. Ripetiamo, anzi, di essere favorevoli alla sua approvazione, pur facendo queste riserve circa le conseguenze pratiche delle norme che compongono il disegno di legge.

Un altro rilievo mi vien suggerito dal testo del primo comma dell'articolo 9 che dice « Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro saranno determinate le opere, previste dal programma di cui alla presente legge, di competenza dello Stato e quelle di competenza del comune di Venezia ».

Ora, non riesco a capire il contenuto di questa norma, posto che è la legge stessa che determina quali opere siano a carico dello Stato e quali a carico del Comune; infatti, le opere a carico del Comune sono quelle previste dall'articolo 10, mentre le opere a carico dello Stato sono quelle previste dagli articoli 1, 2 e 4 del disegno di legge medesimo. O, forse, questa norma vuole alludere ai piani che riguardano la esecuzione di questi lavori di anno in anno? Il provvedimento, ad esempio, autorizza il Comune a contrarre un primo prestito di dieci miliardi per il 1966. Come saranno spese queste somme? È chiaro che una parte di questi dieci miliardi sarà spesa per opere di competenza dello Stato ed un'altra parte per opere di competenza del Comune.

Desidero che questo punto mi sia chiarito, perchè, se questo è il significato dell'articolo 9, devo esprimere la mia preoccupazione per

il fatto che sia lasciata all'arbitrio del Ministero dei lavori pubblici senza che sia sentito il comune di Venezia, la ripartizione nei programmi annuali delle spese per i lavori a carico di quest'ultimo.

La precisazione da me richiesta è necessaria affinché non vi siano dubbi sull'interpretazione della norma in oggetto, anche se, a mio giudizio, sarebbe stato opportuno conferire specifici poteri al comune di Venezia in questa materia, estremamente delicata e difficile.

Data l'urgenza del provvedimento, di cui siamo tutti a conoscenza, ci siamo astenuti dal presentare emendamenti. Preannuncio, però, fin da adesso, che uno non potrà fare a meno di presentarlo in quanto riflette una questione di principio.

In conclusione, mi auguro che, attraverso una dichiarazione del rappresentante del Governo, si dia dell'articolo 9 una interpretazione chiara e tale da evitare ogni contrasto, perchè è intendimento di tutti noi che, come vi è stato un accordo unitario per la formulazione di questo provvedimento, lo stesso accordo si mantenga, poi, tra le diverse pubbliche amministrazioni chiamate ad applicarlo.

PASQUATO. Desidero, innanzitutto, associarmi alle espressioni del senatore Gianquinto nell'elogiare vivamente lo spirito ed il testo della relazione fattaci dal senatore Zannier. Noi, rappresentanti parlamentari di Venezia, abbiamo provato una grande soddisfazione nell'ascoltare quanto il relatore ci ha detto, perchè ha parlato con appassionato spirito di italiano e, pur essendo veneto, non con spirito campanilistico, ma impostando il problema su scala nazionale, così come l'abbiamo sempre visto; le sue dichiarazioni sono condivise, ne sono certo, dai parlamentari di tutte le correnti politiche, nessuna esclusa.

La Commissione, quindi, si trova di fronte ad una unanimità di consensi ed unanime è pure la convinzione delle necessità straordinarie ed impellenti che gravano su questa città, per tanti aspetti colpita, la quale ha davanti a se un avvenire veramente triste

se non vi sarà un immediato intervento in misura adeguata.

Speriamo che con questo provvedimento si inizi finalmente, in modo idoneo, a provvedere alle opere improcrastinabili, in attesa che la Commissione di studio cui hanno fatto riferimento l'onorevole relatore ed il senatore Gianquinto indichi le vere cause che minacciano l'integrità di Venezia.

Comunque, noi sappiamo che il pericolo più grave è determinato dal bradisimo e dal conseguente innalzamento delle acque durante l'alta marea; ricordo che, quando ero bambino, pochissime volte l'anno, si usciva di casa con l'acqua al ginocchio; oggi questo è diventato un inconveniente assai ricorrente e vi potete ben immaginare quale sia il disagio della povera popolazione veneziana che, mi sia permesso dirlo e con grande amarezza, è ormai quasi tutta composta di persone anziane perchè i giovani, appena possono, vanno ad abitare altrove, nei dintorni di Venezia!

Innumerevoli sono anche gli Enti pubblici che desiderano trasferirsi! Per esempio, l'Istituto nazionale infortuni sul lavoro ormai da tempo fa richieste per spostare la propria sede a Padova e, se continuiamo su questa strada, ad un certo momento Venezia si ridurrà ad una città morta, come Pompei e tante altre.

Ma noi dobbiamo reagire, con la violenza che ci deriva dalla nostra passione per Venezia, a questo stato di cose! Dobbiamo dare una vita commerciale più intensa al suo porto affinché, tra due anni, quando vi sarà l'abolizione di tutti i dazi doganali all'interno dei Paesi del MEC, anche Venezia possa inserirsi in modo adeguato nel traffico e negli scambi internazionali.

I porti di Amsterdam e di Rotterdam sono oramai avviati verso questa trasformazione e, attraverso un'adeguata rete autostradale, le merci che vi saranno scaricate arriveranno dovunque. Ma, finora, Venezia è rimasta avulsa da tutto questo movimento; abbiamo ripetutamente invocato un traforo attraverso le Alpi che congiungesse Venezia con Monaco di Baviera, ma non abbiamo ottenuto nulla! Riconosciamolo: non abbiamo ottenuto nulla; e, intanto, Venezia

decade sempre più, mentre, lentamente, tutto il traffico economico e commerciale, che dà vita ad una città, si sposta altrove.

Ci associamo dunque al voto di plauso rivolto da più parti al senatore Zannier per la sua relazione ed invochiamo dalla Commissione l'approvazione urgente del provvedimento che rappresenta un atto di benemerita per chi lo ha presentato al Parlamento e per il Sottosegretario Gatto che lo ha tanto appoggiato, adoperandosi affinché anche la Commissione finanze desse il suo parere favorevole.

Questo provvedimento sia dunque il primo atto di riconoscimento dei doveri che tutta l'Italia ha verso Venezia; sappiamo che anche i Paesi stranieri vogliono aiutarci in quest'opera, ma queste offerte non ci devono riempire di molta soddisfazione, prima di tutto perchè sono ancora vaghe, e, secondariamente, perchè l'Italia, Paese civile e tecnicamente attrezzato, deve da sola trovare le forze per difendere il suo patrimonio di cultura e di storia!

Comunque, quando la Commissione di studio avrà terminato i propri lavori, tutto il mondo dovrà essere messo a conoscenza della situazione di Venezia che è patrimonio di tutti i Paesi civili. Vedremo allora il da farsi per affrontare opere di più largo respiro.

Per quel che riguarda le osservazioni fatte dal senatore Gianquinto a proposito della sproporzione degli oneri a carico del Comune in rapporto agli interventi ad esso effettivamente spettanti, osservazioni che, per la verità, trovo giustificate, esse non devono però, per nessun motivo, ritardare l'approvazione del provvedimento.

È anche giusto quanto detto dal senatore Gianquinto affinché non sia solamente il Ministero dei lavori pubblici, per quanto meritorio, a decidere, senza consultare il comune di Venezia, quali opere devono essere di competenza dello Stato e quali di competenza del Comune, ma ritengo che in questa sede il sottosegretario Gatto — il quale è molto sensibile ai problemi di Venezia — ci possa fornire assicurazioni tranquillanti su questo problema, in modo che anche il

comune di Venezia abbia la sua voce in capitolo per le opere che lo riguardano.

Dopo quanto detto, non mi rimane che ringraziare ancora tutti gli intervenuti per le loro parole a favore di Venezia e dare il mio entusiastico voto favorevole a questo provvedimento.

F E R R O N I . Ringrazio il Presidente della 7^a Commissione ed i Commissari tutti per l'ospitalità offertami; mi sento quasi in dovere di chiedere scusa se, oggi, si sta concludendo qui una specie di « sagra » nella quale tutti i parlamentari veneti sono intervenuti parlando a favore di Venezia.

Non vorrei, però, che il calore che tutti gli oratori fin qui intervenuti hanno messo nelle loro esposizioni apparisse un po' una « fiera delle vanità » sia pure a favore di Venezia! Ebbene, vi assicuro, onorevoli senatori, che non è così!

C R O L L A L A N Z A . Posso assicurarle, senatore Ferroni, che nessuno di noi ha mai pensato questo o ha avuto questa impressione!

F E R R O N I . Con vero piacere ho ascoltato la relazione del senatore Zannier il quale, anche se non veneziano, è, storicamente almeno, figlio della grande madre: Venezia. Egli, nel suo intervento, ha esposto i problemi che travagliano questa città in maniera vasta e, certamente, non in senso campanilistico o municipalistico; i problemi di Venezia, infatti, non riguardano solo la città lagunare, ma l'Italia ed il mondo intero. In proposito, vorrei citarvi un episodio: pensate che, dall'America, è arrivato poco tempo fa all'Amministrazione comunale di Venezia, un dollaro, dico un dollaro, mandato da uno sconosciuto che voleva, in tal modo, contribuire alla salvaguardia della città.

Si tratta di un episodio che può anche far sorridere, che può sembrare patetico, ma l'importante è che questo episodio dimostra l'attenzione e l'amore che tutto il mondo ha nei confronti di Venezia.

Non intendo qui riecheggiare discorsi già fatti in Aula in occasione della giornata de-

dicata a Venezia. Furono evocate, allora, le grandi ombre di Byron, di Pusckin, di Thomas Mann; fu citato il poeta Diego Valeri e non ricordo chi altro; forse il solo a non essere citato fu D'Annunzio, la sua sirventese dell'Adriatico « Arma la prora e salpa verso il mondo... ». Io non citerò nessuno, ma permettete che vi dica semplicemente che quanto ci accingiamo a fare oggi nei confronti di questa ineguagliabile, meravigliosa, unica città, costituisce veramente un atto importantissimo nella storia della nostra civiltà ed in quella di tutto il mondo.

Avviene spesso di sentirci chiedere, a mo' di scherzoso rimprovero al « fanatismo » di noi veneziani, da qualche collega parlamentare: « Ma Venezia è ancora in piedi? ». Ce lo chiedono perchè ci sentono sempre parlare di questo problema. Rispondo: « Sì, Venezia è ancora in piedi. Ma per quanto tempo? Per quanto tempo ancora sarà una città praticabile in tutti i mesi dell'anno? ».

Oggi, infatti, non vi è più alcuna incertezza; anzi è matematicamente certo che Venezia sprofonda: il bradisismo attivo è micidiale, è nefasto per questa città insieme all'eustasia glaciale che ha portato l'acqua a un livello altissimo rispetto al passato. Tutto questo fa sì che questa città, veramente nata dalle acque, sia minacciata nella sua esistenza dalle acque stesse.

Forse verrà un giorno — non so se noi ci saremo — che si dovrà pensare per Venezia ad opere di ben più vasta portata, ad opere che somiglino un po' a quelle che l'Olanda fece per il suo territorio per salvare la vita del Paese, creando delle barriere capaci di regolare l'afflusso delle acque. Oggi, comunque, urge per Venezia che questi primi provvedimenti siano attuati, perchè Venezia ha, non foss'altro, un suo ruolo nella vita economica italiana. Abbiamo sentito parlare, ad esempio, di turismo come elemento importante della vita economica nazionale; ebbene, onorevoli senatori, Venezia dà molto di più in un solo anno di quanto non riceva anche con questo provvedimento, per il suo meraviglioso richiamo turistico. E di questi giorni la regata delle Repubbliche marinare; l'avrete vista alla televisione, senza godere, però, lo spettacolo

meraviglioso che abbiamo goduto noi in quel bacino di S. Marco. Si tratta, quindi, di un richiamo costante che contribuisce in misura notevole all'acquisizione di valuta estera.

E non parliamo delle sue attività industriali, anch'esse, senatore Pasquato, minacciate dalle acque; perchè l'alta marea, frequentemente ormai, per chi non lo sapesse, arriva agli apparati tecnici della prima zona industriale, complesso industriale forte di ben 40 mila lavoratori, complesso che forse, in taluni settori, è uno dei più perfetti d'Europa. E queste attività industriali, insieme alla Venezia storica del palazzo ducale, costituiscono il ruolo futuro di questa città, nel quadro della vita economica nazionale.

Ecco perchè siamo qui a ringraziarvi tutti (perchè sono certo che il vostro voto non potrà che essere favorevole all'approvazione del disegno di legge) con il cuore in mano, da veneziani. Senza pretendere di dire le cose alate come i versi dei poeti e degli scrittori che ho citato, ma dicendovi semplicemente da uomo a uomo: « Salviamo Venezia! ». È una città dove ancora, veramente, l'uomo vive in una dimensione umana; non preoccupato, non angustiato, non ossessionato dalla vita convulsa delle altre città; è un paradiso ancora esistente rispetto ad altri centri del nostro Paese, dove tutto sembra congiurare contro l'uomo; una città dove il suono di una campana, in certe ore del giorno o della sera, ancora si ascolta con commozione, ancora raggiunge la profondità del nostro animo; dove il silenzio è ancora un qualcosa che si assapora come un bene prezioso, perduto ormai dalle altre città. Salviamola questa città! E facciamo in modo che non diventi una delle tante città sepolte, di cui è ricca la storia e la letteratura del mondo.

Questo volevo dirvi, non da tecnico o da avvocato — perchè il compito di esaminare gli aspetti giuridici della legge spetta agli avvocati — ma da uomo che è partecipe della vita di Venezia, cui appartiene.

Ora, nel ringraziare il senatore Gianquinto del suo intervento, desidero rivolgergli la preghiera di non insistere nel voler tradurre le sue osservazioni in emendamenti

perchè l'urgenza di questo provvedimento è assoluta. Egli ha detto che 500 milioni forse graveranno indebitamente sul Comune; che vi sono anche delle imperfezioni e delle incompletezze per quanto concerne i compiti del Comune rispetto ai compiti dello Stato. Può darsi; ma desidero assicurarlo che lungo la strada tutte queste cose le agguisteremo; e se anche il comune di Venezia dovesse avere uno scompenso di 300-400-500 milioni, non sarebbe cosa molto grave di fronte ai benefici di questa legge e alla soluzione di questo grosso problema. L'importante è che Stato e Comune trovino — e la troveranno certamente lungo il cammino — la possibilità di un'intesa per il supremo bene ed interesse di Venezia.

A questo punto, signor Presidente, se me lo consente, vorrei poter illustrare l'ordine del giorno che ho presentato.

Il decreto n. 5629 del 1888, nella classificazione del porto di Venezia, a mio parere, anche se non di giurista, è molto chiara. Esso suona così « Laguna di Venezia, alimentata dai porti di Chioggia, Malamocco, Lido, S. Erasmo e Treporti... eccetera ». Il porto di Venezia, quindi, comprende la laguna e i porti sopraccitati; è un tutto inscindibile. Non si difende la laguna di Venezia se non si attrezzano adeguatamente le bocche e i porti degli Alberoni (Malamocco), di S. Nicolò di Lido e di S. Felice di Chioggia.

Ebbene, questo porto è intasato; esso non può ricevere navi che non siano inferiori alle due mila tonnellate. Sono stati sollecitati interventi da parte dello Stato, ma questi interventi non si sono avuti. Vi è stato uno « sciopero » del Consiglio comunale perchè della prima *tranche* di 75 miliardi, neppure una lira è stata data a Chioggia.

Io sono andato a difendere l'operato del Ministero dei lavori pubblici, non perchè a quel Dicastero sia preposto un mio compagno di partito, ma perchè si era impostato il problema in termini di rivalità con il porto di Casciolino, che già da dieci anni è considerato un porto-rifugio e quindi ha una sua ragione d'essere. Questa impostazione del problema, questa rivalità campanilistica ripugna alla mia coscienza; per cui ho sen-

tito il dovere di andare nel mio collegio elettorale, badate bene, a difendere l'operato del Governo. Ciò non toglie, però, che Chioggia abbia dei diritti ben precisi da rivendicare e da difendere; diritti che, in quanto tali, non possono essere soddisfatti in forma di elemosina; nel senso che vi sia un partito A, B o C o un parlamentare A, B o C che prometta di fare avere a questo porto 100-200-1000 milioni, così, quasi sottobanco. Deve essere un riconoscimento della funzione del porto di Chioggia nel vasto ambito del porto di Venezia.

Se si riconosce che Chioggia è parte integrante del porto di Venezia, io mi permetto, onorevoli senatori, di sollecitare la vostra adesione al mio ordine del giorno, nel quale si afferma che nell'esecuzione delle opere previste dall'articolo 1 del provvedimento in esame, di competenza dello Stato, « riguardanti la difesa di Venezia e della sua laguna », dovrà tenersi nel debito conto il complesso portuale della città di Chioggia, che costituisce parte integrante della laguna e del porto di Venezia.

Si tratta di una raccomandazione, ma la reputo quanto mai opportuna ed utile per richiamare l'attenzione del Governo sul porto di Chioggia che è, ripeto, parte integrante del porto di Venezia.

Per finire, rinnovo ancora il mio ringraziamento al Presidente, al Governo, al relatore Zannier ed a tutti gli onorevoli membri della Commissione che, mi auguro, daranno il loro voto favorevole a questo primo provvedimento organico a tutela di quel bene prezioso che è Venezia.

C R O L L A L A N Z A . Abbiamo ascoltato con viva attenzione la completa esposizione del relatore Zannier e gli appassionati interventi dei senatori veneti qui presenti, interventi che ci hanno commossi — ci sia permesso di dirlo — perchè chi ha vissuto per un certo periodo di tempo a Venezia ne sente tuttora il fascino e conosce le condizioni veramente deplorabili nelle quali vive gran parte della cittadinanza.

Pertanto, chi sa quali inconvenienti provochino il bradisismo di tutta la città e l'alta marea, si rende perfettamente conto di

quanto opportune siano le disposizioni del presente provvedimento, anche se incomplete, e quanto doveroso sia, da parte dello Stato italiano, intervenire concretamente per impedire che il patrimonio artistico e culturale della città lagunare vada perduto.

Venezia è cara a tutti gli italiani; per me, poi, che appartengo ad una città sita sul litorale adriatico, questo sentimento assume particolare rilievo, specie in presenza del decadimento della città che, un tempo, è stata la Regina di quel mare!

Con tutto il mio entusiasmo, pertanto, dò la mia approvazione al provvedimento in esame e, nel contempo, voglio augurarmi che lo Stato non si limiti a questo intervento che non serve ad altro che a puntellare una situazione veramente drammatica, senza risolvere organicamente il problema.

A scadenza di breve tempo, ed in relazione agli studi che si stanno compiendo, c'è infatti da sperare che si succedano altri interventi più massicci per la realizzazione di quelle opere che, in modo definitivo, ci tranquillizzeranno circa il futuro di questa perla d'Italia.

I N D E L L I . Esprimo il mio voto favorevole a questo disegno di legge con l'animo entusiasta di italiano.

Sono meridionale, ma mi sento ugualmente vicino a Venezia, tanto ricca di insegnamento e di bellezza per tutto il mondo civile; Venezia che mi è tanto cara anche perchè, dopo le vicissitudini della guerra, vi riacquistai la desiderata libertà dopo la prigionia!

Sono dunque convinto non solo dell'opportunità delle presenti norme, ma do tutto il mio appoggio ai cari senatori veneti affinché, in un prossimo futuro, il Parlamento approvi altri provvedimenti che favoriscano l'estensione dell'attività di Venezia non solo verso l'Italia ma anche verso gli altri Paesi europei.

A D A M O L I . Mi sia permesso di dire scherzosamente che, una volta tanto, la città di Genova è d'accordo con quella di Venezia; e, pertanto, con vero entusiasmo do la mia adesione al provvedimento.

L O M B A R D I . Mi associo alle tante parole spese a favore di questo disegno di legge al quale sono pronto a dare la mia approvazione.

Z A N N I E R , relatore. Desidererei, signor Presidente, eliminare, per quanto mi è possibile, le perplessità che il senatore Gianquinto ha manifestato a proposito dell'articolo 9 del provvedimento il quale prevede che il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, determini le opere, previste dal programma di cui al progetto in esame, di competenza dello Stato e quelle di competenza del comune di Venezia.

È evidente che una programmazione non può attuarsi senza l'apporto dell'ente interessato ed è altrettanto vero, per quella stessa preoccupazione manifestata dal senatore Gianquinto a proposito del coordinato ed organico realizzo di queste opere che, per esempio, le opere di fognatura che il Comune sarà tenuto a fare dovranno, necessariamente, inquadarsi nelle opere di difesa di carattere lagunare.

Naturalmente, in questa programmazione il Comune sarà presente non solo per le opere di propria competenza ma, per la conoscenza che ha dei problemi di Venezia, anche per le opere di competenza dello Stato.

Ritengo dunque che non dovrebbero sorgere perplessità a questo riguardo e, comunque, il Sottosegretario per il tesoro, con voce più autorevole della mia, potrà dare più precisi ragguagli circa la presenza informativa e conoscitiva dell'organismo democratico del comune di Venezia nella programmazione generale non solo relativamente alle opere di sua competenza, ma anche per quelle di pertinenza statale.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Ferroni, ritengo che esso possa essere accolto dal Governo come raccomandazione da tener particolarmente presente nella predisposizione dei programmi di cui al provvedimento.

G A T T O , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ringrazio, anche in qualità di ve-

neziano, tutti gli oratori intervenuti nel dibattito per le loro parole a favore di questo provvedimento.

La situazione di Venezia non è nuova e la realtà storica è che, dal 1600, non è stata più fatta nessuna grande opera a mare per la difesa della città lagunare.

Quindi, oltre a tutte le ragioni di ordine geologico riferentisi alla situazione particolare dello scongelamento dei ghiacciai e del conseguente innalzamento del livello marino, è anche vero che tutte le nostre opere di difesa, che hanno meravigliosamente resistito per secoli, oggi sentono un po' l'usura del tempo.

Questo disegno di legge non costituisce nulla di nuovo; in sostanza, esso non fa altro che prorogare, adeguandoli alle misure monetarie attuali, i benefici di cui già per il passato, dal 1937 in poi, Venezia ha goduto. Noi lo abbiamo chiamato provvedimento-ponte, nel senso che esso non mira a risolvere definitivamente il problema di Venezia; un compiuto quadro si avrà a seguito degli studi che verranno fatti dalla Commissione ministeriale appositamente costituita, mentre la soluzione del problema sarà compito, probabilmente, non di una sola generazione, ma di più generazioni, dato che il costo dei lavori ammonterà probabilmente a svariate centinaia di miliardi. Questo disegno di legge, pertanto, serve ad affrontare soltanto le esigenze immediate della città.

Vorrei ringraziare vivamente il relatore, il quale si è impadronito in modo meraviglioso della materia. Vero è che, anche se non veneziano, è pur sempre un veneto e quindi ben sente e conosce i nostri problemi.

Ai colleghi veneziani non dico nulla: è comune, infatti, il sentimento che in questo momento ci accomuna tutti.

A voi, membri della Commissione, invece, devo rivolgere un vivo ringraziamento, soprattutto perchè, nel dare la vostra adesione al provvedimento, avete giudicato con lo animo di italiani, che non possono non tenere nella dovuta considerazione un problema che tutti gli italiani sono chiamati a risolvere e che interessa non soltanto il nostro Paese, ma tutto il mondo.

Consentitemi, infine, di rivolgere un particolare ringraziamento agli uffici del Ministero del tesoro, al ministro Colombo, al Direttore generale dottor Stammati ed ai funzionari di questo Dicastero: tutti hanno contribuito a risolvere problemi finanziari non semplici, specialmente nel momento attuale, e ciò permetterà a questo provvedimento di diventare legge dello Stato.

So che il sistema adottato è stato giudicato un po' complicato, ma, onorevoli senatori, la verità è che quando si tratta di trovare denari è complicata tutta la situazione italiana, oggi certamente più di ieri. Questo, quindi, è uno sforzo notevole che lo Stato fa per venire incontro alla città di Venezia; esso pur non essendo, come ho detto, adeguato ai bisogni, purtuttavia dimostra la considerazione che lo Stato ha per questa città.

Lasciate, quindi, che io rinnovi il mio ringraziamento a tutti i dipendenti del Ministero del tesoro che hanno collaborato perchè questo provvedimento potesse trovare la sua possibilità di conclusione felice e lasciatemi esprimere un augurio, che so essere l'augurio di tutti voi: che questo denaro noi sappiamo usarlo bene, per il miglior avvenire della nostra meravigliosa città.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero ringraziare vivamente il relatore, senatore Zannier, che, come sempre, con acutezza e diligenza ha svolto la sua relazione e ringrazio tutti i membri della Commissione per la loro unanime ed incondizionata adesione al provvedimento; un ringraziamento particolare desidero rivolgere al collega, senatore Gatto, per la sensibilità dimostrata, nella sua qualità di rappresentante del Ministero del tesoro, nei confronti di questo disegno di legge.

Non ripeterò quanto è stato detto e non analizzerò il contenuto del provvedimento. Venezia, come è stato sottolineato, appartiene a tutti gli italiani e appartiene a tutta l'umanità. Naturalmente noi, come italiani, dobbiamo fare per essa tutto quanto è nelle nostre possibilità; eventuali altri aiuti costituiranno sopravvenienze gradite.

I fenomeni del bradisismo, dell'innalzamento del mare, dell'inquinamento delle acque e dell'inquinamento dell'atmosfera, che colpiscono particolarmente Venezia, hanno creato una situazione indilazionabile, per cui occorre fare qualcosa. E indice della situazione particolare di Venezia è lo spopolamento progressivo della parte lagunare.

Occorre pertanto intervenire d'urgenza, con un minimo di opere di conservazione, di manutenzione e di sistemazione straordinaria, per quanto riguarda i circa 200 edifici pubblici demaniali. Le leggi precedenti, rispettivamente del 1956 e del 1963, si sono dimostrate inadeguate per il contenuto e soprattutto per i mezzi finanziari messi a disposizione: la prima, se non erro, ha stanziato tre miliardi di lire, mentre la seconda non ha previsto alcuno stanziamento; il progetto in esame prevede per la prima volta uno stanziamento consistente, per quanto modesto di fronte alle enormi necessità, e molto opportunamente il Sottosegretario Gatto ha riconosciuto che tale circostanza va particolarmente apprezzata, specie in questo momento, non facile per il bilancio dello Stato.

Anch'io condivido l'apprezzamento che si tratta di un provvedimento-ponte che deve soddisfare le necessità più urgenti, consentendoci il respiro necessario per fare in seguito qualcosa di più organico e definitivo.

Per quanto riguarda l'articolo 9, comprendo le perplessità espresse dal senatore Gianquinto, ma ritengo doveroso assicurare che non è pensabile una programmazione delle opere di competenza dello Stato e delle opere di competenza dell'ente locale Comune senza un continuo contatto, senza un continuo scambio di opinioni e di idee. Non vi sarebbe stata alcuna opposizione o pregiudiziale a meglio precisarlo, però, come è stato ben detto, è necessario approvare questo testo, data l'urgenza del provvedimento. Dò, comunque, personale assicurazione che questa intesa fra Stato e Comune sarà la più feconda possibile.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Ricordo alla Commissione che dal senatore Ferroni è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La 7^a Commissione del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 1554 (modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294);

esprime il parere che, nell'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 del disegno di legge in discussione e di competenza dello Stato, riguardanti la difesa della città di Venezia e della sua laguna, debba tenersi nel dovuto conto il complesso portuale della città di Chioggia, che costituisce, anche secondo lo spirito del decreto 30 luglio 1888, n. 5629, parte integrante della laguna e del porto di Venezia;

fa presente che lo sviluppo recente delle attività portuali e della zona industriale di Venezia, indicando nel porto di Chioggia, in un futuro non remoto, la presumibile zona portuale integrativa del porto industriale di Venezia, comporta l'esigenza di conservazione e di sviluppo delle opere portuali di Chioggia ».

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Come rappresentante del Governo non posso che accettare questo ordine del giorno.

Sono stato di recente a Chioggia ed ho sentito le rimostranze dei suoi abitanti per quanto concerne la ripartizione dei fondi previsti per i porti. Vi sono stato in occasione dell'inaugurazione di quei bellissimi raccordi stradali che sono la prova di una cooperazione mirabile fra la provincia e l'ANAS; con una spesa divisa quasi a metà, si è fatto un modernissimo sistema di raccordi viari.

Però, come ho detto in quella occasione ad esponenti della città di Chioggia, i 75 miliardi della legge per i porti sono soltanto una parte dei 260 miliardi previsti nel programma quinquennale. Quindi, dovranno essere messi a disposizione — speriamo il più presto possibile — gli altri 180 miliardi, ed in quel quadro potrà trovare adeguata soluzione il problema del porto di Chioggia. Comunque, poichè questo problema ha una stretta attinenza con l'altro re-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., pcst. e tel., mar. merc.) 67^a SEDUTA (22 giugno 1966)

lativo alla conservazione del carattere lagunare di Venezia, è naturale che venga esaminato anche in sede di applicazione di questo provvedimento.

G I A N Q U I N T O . A me piace essere preciso.

Sono d'accordo sull'ordine del giorno, ma non sulla sua formulazione: non condivo, infatti, la dizione « esprime il parere », sembrando a me chiaro che le opere previste nell'articolo 1 debbono essere eseguite, nella laguna, fino a Chioggia.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono anche io propenso ad interpretare l'ordine del giorno nel senso indicato dal senatore Gianquinto.

F E R R O N I . Se ho ritenuto necessario presentare questo ordine del giorno è perchè, purtroppo, nella pratica, attraverso i secoli, questa figlia povera della grande Venezia, Chioggia, è stata sempre ignorata per un insieme di ragioni, tra le quali l'esigenza preminente di Venezia, l'insufficienza dei mezzi economici, e così via...

È stato detto che la ripartizione dei 75 miliardi per i porti non consentivano assegnazioni a Chioggia la quale, tuttavia, era stata inclusa nel piano azzurro con un miliardo di previsione di spesa. Ma tutto questo è stato ignorato e l'ordine del giorno da me presentato è un richiamo al Governo sulla legge di classificazione dei porti italiani affinché il problema di Chioggia non venga ulteriormente trascurato anche in sede di applicazione del presente provvedimento.

Non dobbiamo più dimenticare che la laguna di Venezia arriva fino al porto S. Felice di Chioggia, la quale ultima non deve essere più costretta alla mendicizia. Il Governo, il Ministero dei lavori pubblici, il Magistrato alle acque devono rendersi conto di questa necessità e devono apprestare piani precisi per il riassetto di questo porto che, d'altronde, non comporta affatto una spesa eccessiva.

P R E S I D E N T E . Mi pare che la formula usata nell'ordine del giorno, quando si

dice: « La 7^a Commissione del Senato, nell'approvare... esprime il parere » può far sorgere dubbi a proposito dell'interpretazione ufficialmente data all'articolo 1. Ecco la ragione per la quale sarebbe opportuno modificare la frase di cui sopra.

G I A N Q U I N T O . Proporrei allora di dire: « ...esprime l'esigenza »...

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto allora ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Ferroni il quale, con la modifica suggerita dal senatore Gianquinto, risulta così formulato:

« La 7^a Commissione del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 1554 (modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294);

esprime l'esigenza che nell'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 del disegno di legge in discussione e di competenza dello Stato, riguardanti la difesa della città di Venezia e della sua laguna, debba tenersi nel dovuto conto il complesso portuale della città di Chioggia che costituisce, anche secondo lo spirito del decreto 30 luglio 1888, n. 5629, parte integrante della laguna e del porto di Venezia;

fa presente che lo sviluppo costante delle attività portuali e della zona industriale di Venezia, indicando nel porto di Chioggia, in un futuro non remoto, la presumibile zona portuale integrativa del porto industriale di Venezia, comporta l'esigenza di conservazione e di sviluppo delle opere portuali di Chioggia.

(*E approvato*).

C R O L L A L A N Z A . Per dare maggiore solennità al nostro voto in favore del presente provvedimento, propongo che gli articoli siano votati senza discussione.

G I A N Q U I N T O . Devo far presente che, all'articolo 6, reputo necessario presentare un emendamento soppressivo della seconda parte del penultimo comma.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora all'esame ed alla votazione dei singoli articoli, dei quali do lettura:

Art. 1.

Per l'esecuzione, da parte del Magistrato alle acque di Venezia, di opere urgenti ed indifferibili per la conservazione del porto e della laguna di Venezia e dei litorali e manufatti che li difendono, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi, ripartiti in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969.

(È approvato).

Art. 2.

Per le finalità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1956, n. 294, è autorizzata la spesa rispettivamente, per ciascuna delle indicate lettere, di lire 800 milioni, di lire 350 milioni e di lire 350 milioni e complessivamente lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969.

(È approvato).

Art. 3.

Le percentuali di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1956, n. 294, sono rispettivamente aumentate al 60 per cento, al 50 per cento e al 50 per cento.

Le opere di cui al presente articolo sono di pubblica utilità a tutti gli effetti.

(È approvato).

Art. 4.

Per il restauro degli edifici demaniali e l'esproprio di fabbricati privati da destinare a sedi di uffici pubblici nel centro storico di Venezia è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da ripartirsi in quattro esercizi finanziari dal 1966 al 1969.

Tali opere sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

Per le espropriazioni anzidette il Magistrato alle acque potrà avvalersi della procedura prevista agli articoli 10 e 11 della legge 31 marzo 1956, n. 294.

(È approvato).

Art. 5.

Le opere in applicazione del piano particolareggiato o di risanamento di Venezia hanno la precedenza nella concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1956, n. 294.

(È approvato).

Art. 6.

L'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, è sostituito dal seguente:

« Il piano regolatore generale del comune di Venezia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, viene attuato mediante piani particolareggiati concernenti singole zone della città di Venezia insulare compresa la fascia litoranea da San Nicolò a Pellestrina inclusa e la Giudecca, nonchè le isole di Murano, Burano, Mazzorbo, Torcello e le altre isole della laguna con edifici monumentali.

In deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, i piani particolareggiati di cui al primo comma saranno redatti, pubblicati ed approvati con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino all'approvazione di tali piani particolareggiati, nelle zone di cui al primo comma, non potrà essere autorizzata ed eseguita alcuna opera senza il preventivo nulla-osta del Magistrato alle acque, il quale accerterà, sentita la sezione urbanistica, che le opere non siano tali da compromettere il futuro assetto della città, secondo le previsioni del piano regolatore generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962.

Restano, peraltro, salve le opere in corso di esecuzione o eseguite sulla base ed in conformità di licenze edilizie rilasciate con l'osservanza delle disposizioni del piano regolatore generale 17 dicembre 1962 ovvero sulla base ed in conformità di licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore del piano regolatore generale, cui vanno applicate, a tutti gli effetti, le sole norme urbanistiche antecedenti al piano regolatore generale stesso.

Per i lavori e le espropriazioni da eseguire per scopo di risanamento nell'ambito del piano generale e di quelli particolareggiati, può essere concesso al comune un contributo statale nella misura del 50 per cento nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 2 della presente legge ».

Faccio presente alla Commissione che, al penultimo comma di questo articolo, il senatore Gianquinto ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole da « ovvero » alla fine del comma stesso.

GIANQUINTO. Desidero illustrare le ragioni per le quali, avendo rinunciato alla presentazione di altri emendamenti migliorativi del provvedimento — in considerazione dell'estrema urgenza che abbiamo di approvare queste norme — debba invece insistere su questa modifica all'articolo 6.

C'è da precisare che la gravità della formulazione della parte dell'articolo della quale chiedo la soppressione è passata inosservata alla Camera dei deputati e, anzi, devo dire che la formulazione sulla quale si era raggiunto l'accordo era la seguente:

« Con l'osservanza degli stessi procedimenti, su richiesta degli interessati, il Comune è autorizzato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a regolarizzare le costruzioni che fossero state autorizzate o comunque realizzate in difformità del piano regolatore, la cui esistenza non sia considerata tale da contrastare con il compimento dei piani particolareggiati ».

Questa norma, sulla quale, ripeto, si era raggiunto un accordo in sede comunale, è stata invece sostituita dalla disposizione della quale chiedo la soppressione.

Infatti, quando a Venezia si conobbe il testo approvato dalla Camera dei deputati vi fu, per così dire, una specie di insurrezione da parte delle persone e dei gruppi interessati alla norma del penultimo comma dell'articolo 6; a me, personalmente, sono pervenuti esposti e proteste con i quali si accusava il potere legislativo di essere al servizio di taluni interessi particolari.

Ora, poichè il Parlamento è invece assolutamente al di fuori di ogni accusa di que-

sto genere, mi sia permesso esporre le ragioni per le quali insisto per l'approvazione del mio emendamento soppressivo.

Non si tratta di dare attuazione retroattiva al piano regolatore generale di Venezia, ma solo di vedere se sia possibile, a tre anni di distanza dall'entrata in vigore del piano stesso, approvare una norma transitoria per regolare certe situazioni in maniera diversa, e anzi diametralmente opposta, a quanto finora si è fatto.

Tutto il problema nasce dal fatto che il piano regolatore di Venezia, non recava norme transitorie per disciplinare il regime delle licenze prima dell'entrata in vigore del piano ed attuate in un secondo momento. Che cosa è dunque avvenuto? Il piano regolatore attuale disciplina in modo diverso dal precedente regolamento di igiene il problema delle distanze fra edifici vicini e il problema delle altezze. Ora, sono state rilasciate licenze edilizie nell'imminenza dell'entrata in vigore del piano ed i titolari di queste hanno preteso di costruire i loro edifici senza tener conto delle norme del piano, in materia di distanze e di altezze, ma attenendosi alle norme del regolamento di igiene. Tutto è stato fatto in contrasto con la costante giurisprudenza della magistratura di ogni ordine e grado, che sin dal 1934 si è orientata nel senso di rendere vincolante il piano regolatore generale dal momento stesso della sua entrata in vigore. Il principio sempre sostenuto è dunque quello di sottoporre la costruzione in corso alla nuova disciplina del piano regolatore, ove ci sia contrasto con le norme precedenti. Tuttavia la magistratura ha attenuato la rigidità di questo principio, stabilendo che il titolare della licenza edilizia deve seguire le nuove norme del piano regolatore generale soltanto nel caso che non abbia iniziato l'esecuzione dell'opera nel momento dell'entrata in vigore del piano stesso. È stato chiesto che cosa si dovesse intendere per « opera iniziata »; la magistratura, attraverso le sue sentenze, ha precisato che l'opera s'intende iniziata solo quando siano state compiute almeno le fondamenta dell'edificio. Non basta quindi che si sia costruito il cantiere, nè che siano stati segnati i confini o apposti pali. In base a tale orienta-

mento coloro che hanno ottenuto la licenza prima dell'entrata in vigore del piano, se a tale data hanno compiuto le fondamenta, non sono tenuti ad osservare le norme del piano stesso in materia di distanze e di altezze; in caso contrario devono attenersi alle nuove disposizioni. Questo è stato l'orientamento che per ben tre anni si è seguito nel dirimere le controversie sorte nel comune di Venezia. Alcuni costruttori si sono attenuti a questo indirizzo, altri no.

Non è nostro compito dire se sia giusta o meno la soluzione adottata o se sia valido o meno il criterio seguito dalla magistratura per stabilire quando si debba intendere iniziata un'opera. Dobbiamo però guardarci dall'intervenire con una legge in rapporti controversi che in questo momento sono affidati al giudizio della Magistratura, perchè è chiaro che il Parlamento non può con legge stroncare quella prassi costante che per tre anni è stata seguita, nè, tanto meno, rovesciare le attuali situazioni, rendendo vincitori coloro i quali sono stati fino a questo momento soccombenti e viceversa. Per quanto mi riguarda, non avrei avuto alcuna difficoltà ad approvare una sanatoria se l'intervento del Parlamento rispettasse il principio della parità dei cittadini; invece tale principio non è salvaguardato dal momento che la norma transitoria non interviene sin dall'entrata in vigore del piano ma a distanza di tre anni per cui alle controversie pendenti vien data una soluzione diversa dalle altre.

Queste le ragioni che ci hanno indotto a presentare l'emendamento, con il quale ci proponiamo appunto di rispettare il principio della parità dei cittadini applicando ai rapporti pendenti gli stessi principi e gli stessi criteri che sono stati seguiti nel dirimere le cause passate.

JERVOLINO. Ritengo che sia dovere del Parlamento precisare la portata della norma ogni qual volta una legge si presti ad una interpretazione non esatta da parte di coloro che hanno il dovere di osservarne le disposizioni.

Prima di esprimere il mio voto sull'emendamento vorrei che si chiarissero le conseguenze che potrebbero derivare dal mante-

nimento del testo di cui si chiede la soppressione.

GENCO. Sono contrario all'emendamento perchè si verrebbero ad escludere dalla sanatoria delle opere che sono state legalmente eseguite sulla base di licenze edilizie concesse prima dell'entrata in vigore del piano regolatore generale.

D'altra parte ci avete sollecitato l'approvazione del disegno di legge alla quale noi ci siamo dichiarati e ci dichiariamo favorevoli proprio perchè ci rendiamo conto della gravità del problema e anche per il nostro amore verso la città di Venezia. Non vedo quindi perchè si debba ora ritardare l'iter del provvedimento con la presentazione di questo emendamento.

ZANNIER, relatore. Sono contrario all'emendamento proposto dal senatore Gianquinto dal momento che esso si pone in contrasto con quella che è la costante prassi di applicazione della legge urbanistica. Le sopravvenute prescrizioni del piano regolatore generale, in particolare rispetto al problema dell'efficacia nel tempo, non potrebbero avere una efficacia diversa e maggiore di quella che sarebbe propria di un nuovo regolamento edilizio che si sostituisse ad altro regolamento preesistente: e non potrebbero incidere su atti e situazioni già sorti e regolati secondo le norme precedenti. Siffatto principio, esso pure ammesso generalmente e quasi senza contrasti, ma con ben diversa fondatezza rispetto ad altri già considerati, si esprime col dire che la legittimità di una licenza di costruzione si valuta alla stregua delle norme vigenti al momento del suo rilascio. Ora sappiamo che la licenza edilizia è limitata nel tempo (sei mesi od un anno) e che il cittadino, legittimamente autorizzato a costruire in base ad essa, può vedersela revocata ove non abbia iniziato la costruzione. Come legislatori dobbiamo sempre affermare il principio che fino a quando non è approvato un nuovo strumento urbanistico vige quello precedentemente adottato dal comune. Ora, in merito all'applicazione di questo principio è stato correttamente ritenuto che, come una licenza edilizia illegittima per contrasto con le nor-

me regolamentari vigenti al tempo del rilascio, non risulta sanata dal sopravvenire di prescrizioni di norme del piano regolatore più larghe, con le quali quella licenza si accorderebbe, così la licenza legittimamente rilasciata non viene invalidata dal sopravvenire di un piano regolatore generale contenente prescrizioni più restrittive. I due indirizzi giurisprudenziali menzionati, pur riguardando fattispecie opposte, le risolvono però in base al medesimo principio, che è quello secondo cui la licenza edilizia è retta dalle norme vigenti al tempo del suo rilascio, malgrado il sopravvenire di qualunque altra norma che non abbia la forza di una legge formale.

Queste dunque le ragioni che mi portano a respingere l'emendamento proposto dal senatore Gianquinto. Il disegno di legge, così come è stato formulato, vuole essere l'interpretazione autentica della prassi costante con cui si è applicata la legge urbanistica, prassi costante convalidata da numerose sentenze del Consiglio di Stato.

G I A N Q U I N T O. Insisto sul mio emendamento perchè non intendo creare situazioni di disparità fra cittadini. Faccio presente al senatore Zannier che se è vero, come egli sostiene, che con questa legge stiamo dando un'interpretazione autentica della legge urbanistica, è pur vero che questa interpretazione è limitata soltanto al centro storico di Venezia e non si estende a tutto il territorio di tale comune. La sanatoria che ne consegue è limitata al centro storico e alla fascia costiera, in particolare al Lido.

Z A N N I E R, relatore. Faccio presente al senatore Gianquinto che quando si parla di licenze edilizie si intendono le licenze edilizie rilasciate nell'ambito del territorio coperto dal piano regolatore. Non c'è quindi nessuna decisione di carattere particolare.

D E' C O C C I, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Sono del parere che il comma debba essere lasciato così come nel testo a stampa. Infatti nella città di Venezia sono state eseguite o sono in corso di esecuzione molte costruzioni in confor-

mità di licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore del piano regolatore generale. Il fatto che l'autorità comunale non le abbia revocate sta a dimostrare che sono state ritenute conformi al piano stesso.

D'altro canto riconosco valido il principio di tutta la nostra legislazione urbanistica, convalidato dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo il quale deve trovare applicazione la disciplina vigente al tempo in cui le licenze furono concesse.

Faccio presente che in sede locale è stata data un'erronea interpretazione della legge, in seguito alla quale si è manifestato un blocco dell'attività edilizia con danni che tutti possono immaginare.

A mio avviso, la norma in questione ribadisce la applicazione del principio prima ricordato e per tale motivo va conservata. Il comma che si è voluto esplicitamente introdurre tende inoltre ad eliminare ogni possibile dubbio.

Queste le ragioni per le quali il Governo si dichiara contrario all'emendamento proposto dal senatore Gianquinto.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Gianquinto tendente a sopprimere, nel penultimo comma dell'articolo 6, le parole: « ovvero sulla base ed in conformità di licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore del piano regolatore generale, cui vanno applicate a tutti gli effetti, le sole norme urbanistiche antecedenti al piano regolatore generale stesso ».

(Non è approvato).

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6 nel testo di cui ho dato prima lettura.

(È approvato).

Art. 7.

Il comune di Venezia è autorizzato ad assumere prestiti ventennali anche in forma obbligazionaria per un ricavo netto di lire 30 miliardi, per il finanziamento del programma previsto dalla presente legge, in ragione di lire 10.000 milioni per il 1966, lire

8.000 milioni per il 1967, lire 5.000 milioni per il 1968, lire 5.000 milioni per il 1969 e lire 2.000 milioni per il 1970.

Detti prestiti possono essere assunti anche all'estero.

Essi sono autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello per l'interno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La quota di prestiti non contratta nell'anno potrà essere portata in aumento di quella prevista per l'anno successivo.

È fatto divieto al comune di Venezia di ordinare le spese da finanziare con prestiti di cui al presente articolo, prima che i prestiti medesimi siano stati autorizzati con le previste modalità.

(È approvato).

Art. 8.

I prestiti previsti dal precedente articolo sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi.

Per i singoli prestiti, la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quelli per l'interno e le finanze.

Quale concorso nelle spese inerenti all'attuazione del programma previsto dalla presente legge, il Tesoro dello Stato assume a proprio carico il servizio per capitale e interessi dei prestiti di cui all'articolo precedente per i primi dieci anni di ciascuno di essi, in base al rispettivo piano di ammortamento.

(È approvato).

Art. 9.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro saranno determinate le opere, previste dal programma di cui alla presente legge, di competenza dello Stato e quelle di competenza del comune di Venezia.

All'onere derivante dall'esecuzione delle opere di competenza dello Stato si provvederà con una corrispondente aliquota del ricavo dei prestiti che il comune di Venezia è autorizzato a stipulare a norma del precedente articolo 7. Le somme relative affluiranno allo stato di previsione dell'entrata

per essere, correlativamente, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

Art. 10.

Le somme residue fra il ricavo dei prestiti di cui all'articolo 7 e le spese previste agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge saranno impiegate dal comune per la costruzione di case popolari, di scuole, di fognature, impianti igienico-sanitari e di illuminazione; per la sistemazione della viabilità; per la estensione dei servizi pubblici inerenti in particolare allo sviluppo delle comunicazioni; per le opere di interesse turistico, paesistico e sportivo.

(È approvato).

Art. 11.

Con la legge di approvazione del bilancio saranno determinati gli stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte agli oneri del servizio di rimborso dei prestiti di cui al precedente articolo 7 posti a carico dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare, annualmente, nel periodo di validità della presente legge, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 880 milioni per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali » (1632)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 880 milioni per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia

dei suoi caratteri ambientali e monumentali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANNIER, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1632 riguarda l'autorizzazione della spesa di lire 880 milioni per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali. La necessità di affrontare in modo organico i gravi problemi della conservazione e della vita di Venezia hanno a suo tempo indotto il Ministero dei lavori pubblici alla costituzione di una Commissione istituita con decreto interministeriale (lavori pubblici e tesoro) n. 16917 in data 4 settembre 1962, con lo scopo di indicare i provvedimenti da adottare per risolvere in modo razionale ed in via definitiva i problemi di Venezia. La Commissione però non è ancora in grado di funzionare efficacemente in quanto le varie sottocommissioni create in seno ad essa e composte di funzionari ed esperti qualificati hanno fatto presente la necessità, per gli studi occorrenti a raggiungere lo scopo, di uno stanziamento speciale di 880 milioni.

Le indagini della Commissione di studio, attraverso le varie sottocommissioni, prenderanno in considerazione l'intero problema di Venezia e della laguna in senso più ampio ed in particolare nei seguenti settori:

- 1) settore edilizio ed urbanistico;
- 2) settore igienico e biologico;
- 3) settore fisico in generale ed idraulico in particolare;
- 4) settore legislativo ed amministrativo.

La Commissione, nei settori di indagine sopra descritti, ha funzionato per gruppi.

Il primo gruppo ha esteso le indagini quasi esclusivamente al problema della restaurazione edilizia delle zone in condizioni statiche ed igienico-sanitarie in precarie condizioni. In base a tali indagini è risultata l'esigenza di intervenire nel quadro del piano regolatore generale per l'attuazione del risanamento conservativo della città.

Un secondo gruppo ha affrontato l'aspetto biologico del fenomeno erosivo litoraneo e sua connessione all'esistenza di vegetazio-

ne per la stabilizzazione delle dune litoranee. Sembra, infatti, che la scomparsa della vita vegetale ed animale della laguna sia dovuta principalmente all'inquinamento delle acque provocato dagli scarichi di rifiuti liquidi domestici ed industriali. Oltre a tali aspetti, questo gruppo dovrà studiare il risanamento dei fabbricati, con particolare riguardo allo sfollamento di circa 20.000 abitanti attualmente alloggiati nei piani terreni dei fabbricati soggetti periodicamente all'invasione delle acque, ed infine il problema riguardante lo studio di un organico sistema per la fognatura delle acque nere.

Un terzo gruppo, articolato in più sottogruppi, ha il compito dello studio dei problemi geologici e geofisici connessi alle oscillazioni del livello marino in relazione alla variazione delle masse glaciali; mediante esecuzione di trivellazioni per la determinazione della struttura del sottosuolo, si ricaverà il ritmo di abbassamento del suolo in considerazione delle livellazioni eseguite nelle varie epoche e si conseguirà il fine dello studio delle falde acquifere che interessano Venezia e la zona marginale della laguna.

Altri sottogruppi dovranno occuparsi dello studio degli aspetti idraulici e marittimi con particolari ricerche sperimentali su un progetto di modello idraulico della laguna.

Un quarto gruppo si occuperà dei problemi legislativi inerenti all'attuazione del programma.

L'attuazione di tale programma di lavoro riguardante come già detto studi e ricerche ritenuti assolutamente indispensabili ed urgenti per acquisire una conoscenza approfondita su basi scientifiche dei problemi che riguardano la salvaguardia di Venezia, comporta una spesa calcolata nell'ammontare di lire 880 milioni. Per far fronte a tale spesa si provvede con il presente disegno di legge il quale autorizza, all'articolo 1, la suindicata spesa e prevede, nell'articolo 2, lo stanziamento di tale somma nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ripartita in due esercizi finanziari.

L'articolo 3 riguarda disposizioni di carattere finanziario.

Vale la pena di ricordare che tale previsione di spesa per il completamento degli

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 67^a SEDUTA (22 giugno 1966)

studi trovava collocamento nella proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri, da noi testè approvata.

Ritengo superfluo raccomandare ai colleghi l'approvazione di tale disegno di legge anche perchè strettamente collegato al disegno di legge n. 1554 riguardante provvedimenti per la salvaguardia di Venezia.

GIANQUINTO. Esprimo l'augurio che, una volta entrata in vigore la legge ed ottenuto il finanziamento, il comitato, che per lungo tempo ha sospeso i suoi lavori, si riunisca con rapidità portando a termine i compiti che gli sono stati assegnati. La continuazione dei lavori non può più essere rimandata nel tempo dal momento che la città di Venezia ha urgente necessità di veder finalmente risolto il suo problema.

PASQUATO. Mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge, associandomi a quanto detto dal senatore Gianquinto.

DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge facendo proprie le ragioni esposte dal relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 880 milioni per lo studio dei provvedimenti atti alla difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali.

Lo studio sarà svolto in conformità alle direttive ed ai programmi di lavoro predisposti dall'apposito Comitato già costituito presso il Ministero dei lavori pubblici.

(*E' approvato.*)

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo sarà ripartita in ragione di lire 440 milioni

nell'anno 1966 e di lire 440 milioni nell'anno 1967. Le relative somme saranno stanziare negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

(*E' approvato.*)

Art. 3.

All'onere di lire 440 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1966, si provvede a carico del fondo concernente provvedimenti legislativi in corso, iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*E' approvato.*)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E' approvato.*)

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Codignola e Ripamonti; Todros ed altri: « Modifica alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sulle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori e nuove norme sulla applicazione delle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei programmi di fabbricazione » (1681) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Codignola e Ripamonti; Todros, De Pasquale, Busetto, Amendola Pietro, Cianca, Beragnoli, Corghi, Napolitano Luigi, Di Vittorio Berti Baldina, Lusoli e Poerio: « Modifica alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sulle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori e nuove norme sull'applicazione delle misure di salvaguardia in pendenza della approvazione dei programmi di fabbricazione », già approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANNIER, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, già approvato dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati, riguarda la modifica alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e alle leggi successive riguardanti misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori e nuove norme sull'applicazione delle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei programmi di fabbricazione.

Come è a vostra conoscenza, la legge 3 novembre 1952, n. 1902, prescrive che, a decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani generali e dei piani particolareggiati di esecuzione previsti dalla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e fino all'emanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della Commissione edilizia comunale, può, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione di cui all'articolo 31 di detta legge, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato.

Sempre a richiesta del Sindaco e per il periodo suddetto, il Prefetto, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano. In ogni caso, le sospensioni suddette, non potranno essere protratte oltre due anni dalla data della deliberazione di cui al primo comma.

Successivamente, con legge 30 luglio 1959, n. 615, le previste sospensioni sulle domande di licenza di costruzione, vennero prorogate da due a tre anni. È indubbio che le misure di salvaguardia previste dalle precitate leggi hanno costituito per i Comuni uno strumento valido ed indispensabile per assicurare il rispetto del piano regolatore adottato ed in attesa della definitiva approvazione ministeriale, impedendo la realizzazione di quelle opere che avrebbero pregiudicato, o comunque resa più onerosa, l'attuazione del piano. Si è constatato che la complessità e la lunga procedura per le approvazioni dei piani, nonché le modifiche e le varianti da apportarsi ad essi, sia in seguito all'accogli-

mento di osservazioni che in base alle prescrizioni degli organi di controllo, rendono insufficiente il termine dei tre anni previsto dalle attuali leggi.

Al fine di ovviare a tali inconvenienti e soprattutto per bloccare la tendenza dei privati che, scaduto il periodo di salvaguardia, richiedono licenze edilizie proprio su quelle aree che nei piani hanno destinazione pubblica indispensabile a garantire uno sviluppo armonico del territorio, si è ravvisata l'opportunità di estendere il periodo di salvaguardia a 5 anni. Inoltre, per i Comuni non obbligati alla formazione del piano regolatore generale, ma che intendono realizzare programmi di fabbricazione, previsti dallo articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, le sospensioni nel rilascio delle licenze edilizie potranno essere protratte fino al termine di tre anni dalla data della deliberazione. Nella proposta di legge, al fine di impegnare le amministrazioni comunali alla presentazione del piano all'autorità di controllo, la proroga a 5 anni viene consentita solamente ai Comuni che entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione del piano abbiano presentato il piano stesso alla Amministrazione dei lavori pubblici per la approvazione.

L'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame precisa chiaramente tale volontà e precisa altresì che, qualora si renda necessaria la riadozione del piano, le sospensioni di cui ai primi due commi dell'articolo decorrono, per tutto il territorio interessato, dalla data della deliberazione comunale di riadozione dei piani.

L'articolo 2 estende anche ai programmi di fabbricazione le sospensioni previste dalla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni.

L'articolo 3 prescrive che per i piani regolatori generali e particolareggiati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso di esame da parte della Amministrazione dei lavori pubblici, le sospensioni di cui al primo e secondo comma della legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, si applicano per un periodo non superiore a 5 anni a decorrere dalla data della deliberazione di adozione.

Poichè questo provvedimento di legge era da tempo atteso per la difesa degli interessi

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 67ª SEDUTA (22 giugno 1966)

collettivi per quanto concerne l'assetto territoriale dei nostri Comuni, invito i colleghi a dare ad esso la loro approvazione.

GIANCANE. Mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge.

FERRARI GIACOMO. Anch'io concordo sull'opportunità di approvare rapidamente il provvedimento che da tempo è atteso per la difesa degli interessi collettivi per quanto concerne l'assetto territoriale dei nostri comuni.

JERVOLINO. Mi associo a quanto detto dai senatori che mi hanno preceduto e per le stesse ragioni mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1681.

DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo si dichiara favorevole alla approvazione del disegno di legge, per le stesse ragioni esposte dal relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

« Le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma.

Per i Comuni che entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione del piano abbiano presentato il piano stesso all'Amministrazione dei lavori pubblici per l'approvazione, le sospensioni di cui ai commi precedenti potranno essere protratte per un periodo complessivo non superiore a cinque anni dalla data della deliberazione di adozione del piano.

Quando, in seguito alle osservazioni del Ministero dei lavori pubblici, si renda necessaria la riadozione del piano, le sospensioni di cui ai due commi precedenti decor-

rono, per tutto il territorio interessato dal piano stesso, dalla data della deliberazione comunale di riadozione dei piani regolatori generali e particolareggiati ».

(È approvato).

Art. 2.

Per i Comuni non obbligati alla formazione del piano regolatore generale ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, le sospensioni di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni, sono estese anche ai programmi di fabbricazione redatti a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. In tal caso le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data della deliberazione comunale di adozione del programma di fabbricazione.

(È approvato).

Art. 3.

Per i piani regolatori generali e particolareggiati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso di esame da parte dell'Amministrazione dei lavori pubblici, le sospensioni di cui al primo e secondo comma della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni, si applicano per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data della deliberazione di adozione.

Resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari